

Diniego alla richiesta di modifica dell'autorizzazione al trattamento di rifiuti non pericolosi

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 26 marzo 2024, n. 911 - Bignami, pres.; Gatti, est. - Eredi di Bellasio Eugenio di Bellasio Enrico & C. S.n.c. (avv.ti Bellocchio e Cappellini) c. Città Metropolitana di Milano (n.c.) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Impianto di trattamento - Diniego alla richiesta di modifica dell'autorizzazione al trattamento di rifiuti non pericolosi.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

I) Con istanza n. 93715 del 13.04.2015, la ricorrente ha richiesto una modifica della sua autorizzazione al trattamento di rifiuti non pericolosi presso l'impianto ubicato in Pregnana Milanese (MI) -Località Cascina Madonnina, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata in particolare ad ottenere un incremento delle potenzialità di recupero.

In esito all'avvio del relativo procedimento, in data 3.11.2016 e 16.10.2017, le Autorità procedenti hanno riscontrato la presenza di alcuni cumuli derivanti dalla pregressa attività di escavazione, di altezza complessiva di circa 10 m., superando il piano campagna di circa 4-5 m.

Nel corso di un ulteriore sopralluogo effettuato in data 27.2.2019, è stata accertata la presenza di un ulteriore cumulo, costituito da materiali derivanti dall'impianto di gestione rifiuti, in area esterna allo stesso.

Con provvedimento n. 3914 del 3.06.2019, la Città Metropolitana ha emesso una diffida per inottemperanza alle prescrizioni di cui all'autorizzazione, in quanto il suddetto deposito esterno risultava in contrasto con quanto dalla stessa previsto.

Con preavviso di diniego n. 135838 del 6.06.2019, ex art.10 bis della L. n. 241/90, la Città metropolitana ha in particolare dato atto che "le risultanze della verifica in loco hanno reso evidente che l'esercizio posto in essere nella situazione attuale ha portato all'accumulo di m.p.s. anche in area esterna, senza l'effettivo avvio all'utilizzo delle materie prodotte. Ritenuto che l'aumento dei quantitativi da sottoporre a recupero, oggetto dell'istruttoria in itinere, condurrebbe inevitabilmente ad ulteriori accumuli, compromettendo maggiormente la già rilevata critica situazione, in contrasto con lo stato autorizzato, non si ravvisano i presupposti per una conclusione positiva del procedimento".

A seguito degli apporti partecipativi della ricorrente, con nota n. 192766 del 21.08.2019, il Comune di Vanzago ha chiesto di inviare, entro 15 giorni, "lo stato della rimozione del materiale stoccato, precisando il dettaglio di quanto rimosso e quanto eventualmente rimasto, con particolare riferimento alla sua natura e alla sua origine, e la data di completamento prevista raggiunta della rimozione del materiale stoccato".

Con nota n. 201207 del 4.09.2019, la ricorrente ha comunicato che "all'integrale allontanamento del materiale in questione [...] residuano circa 3.000 t. In considerazione della ripresa delle attività a seguito della pausa estiva e delle attuali condizioni di mercato provvederemo a completare l'allontanamento dei summenzionati quantitativi residui entro la metà di ottobre".

Nel corso del successivo sopralluogo, effettuato in data 17.10.2019, si è preso atto della parziale e limitata liberazione dei materiali derivanti dalle lavorazioni dei terreni naturali depositati nell'ambito del territorio del Comune di Vanzago, e che le aree destinate al deposito di m.p.s. all'interno dell'impianto di gestione rifiuti autorizzato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, risultano piene di materiale.

Con l'ulteriore nota n. 289653 del 9.12.2019, la ricorrente ha proposto la riduzione della quantità trattata in R5 giornaliera a 500 ton/g e conseguentemente un nuovo layout da autorizzare ai sensi dell'art. 208, sostenendo di essere in grado di gestire la quantità di materiale richiesta, ed in particolare, che "la riorganizzazione delle aree permette di avere un'area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso di dimensioni pari a 550 mq che pertanto permette di stoccare agevolmente 1.000 mc di rifiuti con un peso specifico di circa 1.8 ton/mc", e che "sono state create tre aree per lo stoccaggio (lotti) delle m.p.s. lavorate da circa 500 mq cadauna. [...] Considerando una potenzialità massima giornaliera di 500 ton/giorno si prevede mediamente 4.5 giorni per il riempimento completo del primo lotto, lo stesso poi verrà analizzato (tempo di analisi 5 giorni) e successivamente si prevede un tempo pari a 3 giorni per lo svuotamento di tale lotto considerando circa un massimo 40 viaggi/giorno. In definitiva al termine del 13° giorno il primo lotto risulta libero e nuovamente utilizzabile per lo stoccaggio dei materiali prodotti dal trattamento inerti".

II) Secondo quanto affermato nel provvedimento impugnato, con la potenzialità autorizzata, allo stato attuale, si continua a verificare un superamento nello stoccaggio di m.p.s. anche in aree non autorizzate, e conseguentemente, l'aumento dei quantitativi da sottoporre a recupero, così come previsti nell'istanza di variante sostanziale in oggetto, condurrebbe inevitabilmente ad ulteriori accumuli, compromettendo ulteriormente la già rilevata situazione critica.

In particolare, le osservazioni presentate dalla ricorrente in data 9.12.2019, non sono state ritenute idonee a superare il

preavviso di conclusione negativa del procedimento, non risultando risolutive delle criticità segnalate nel corso del procedimento. Le previsioni del nuovo layout ripropongono infatti la problematica evidenziata durante i sopralluoghi, e analogamente, i calcoli sulle potenzialità di trattamento, richiedono una rivalutazione complessiva che esige un autonomo procedimento e un'istruttoria compiuta, non riconducibile alla presente fase procedimentale.

III) Con il primo motivo, la ricorrente evidenzia come, successivamente alla comunicazione del preavviso di rigetto, “la circostanza dell’accumulo del materiale in questione su aree esterne a quelle autorizzate è venuta meno. In effetti, successivamente al preavviso di diniego, la società ha collocato sul mercato l'intero materiale abbancato sulle aree esterne a quelle dell'impianto in questione”, come anche acclarato nel verbale di sopralluogo in data 17.10.2019. Conseguentemente, le considerazioni relative alla “parziale e limitata liberazione dei materiali derivanti dalle lavorazioni dei terreni naturali”, oltreché al fatto che “le aree destinate al deposito (...) risultano piene di materiale”, sarebbero irrilevanti.

Con il secondo ed il terzo motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui lo stesso disattende le sue osservazioni, che a suo dire, erano ictu oculi suscettibili di superare le criticità segnalate dalla Città Metropolitana nel preavviso di diniego, con particolare riferimento alla riduzione della richiesta di incremento di capacità produttiva dell'impianto, da 1.280 ton/g a 500 ton/g, oltreché la proposta di nuove modalità organizzative e gestionali dell'impianto, volte a mantenere sempre libero almeno uno dei lotti di stoccaggio.

Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato, nella parte in cui non ha esaminato le proposte (progettuali, organizzative e gestionali) formulate dalla stessa, sia illegittimo in quanto contrastante con il “senso di equità e giustizia”.

IV) I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, essendo il provvedimento impugnato stato preceduto da un'adeguata istruttoria, in cui, come sopra evidenziato, sono state accertate rilevanti irregolarità in cui è incorsa la ricorrente nell'esercizio dell'impianto, e sorretto da una motivazione sufficientemente dettagliata, che contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa, ha dato conto dei suoi apporti partecipativi, ritenendoli tuttavia non determinanti.

In primo luogo, come precisato nel precedente punto I, nel corso dell'istruttoria, la ricorrente ha in più occasioni disatteso gli inviti delle Amministrazioni procedenti, aventi ad oggetto la necessità di liberare l'impianto dai rifiuti ivi ammassati, con ciò dimostrando la sua incapacità, allo stato attuale, di rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Conseguentemente, non può ritenersi irragionevole la previsione della Città Metropolitana, secondo cui, le difficoltà della ricorrente nella gestione dell'impianto concretamente riscontrate nel corso dell'istruttoria, sarebbero destinate a perpetrarsi, a fronte di un incremento delle quantità di rifiuti da trattare, sebbene in misura minore rispetto a quanto originariamente richiesto, essendo infatti del tutto logico ritenere che “l'aumento dei quantitativi da sottoporre a recupero, così come previsti nell'istanza di variante sostanziale, condurrebbe inevitabilmente ad ulteriori accumuli”.

Rimane peraltro ferma la possibilità per la ricorrente di presentare una nuova istanza, al fine di ottenere “una rivalutazione complessiva” della stessa, come dato atto anche dallo stesso provvedimento impugnato, che ha incidentalmente menzionato la possibilità di dare luogo ad un ulteriore procedimento, e ad una nuova istruttoria.

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

(Omissis)